

# **Recenti modifiche in tema di fiscaltà delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi**

**Avv. Riccardo Michelutti  
Maisto e Associati**

**Milano, 27 gennaio 2016**

**Le novità apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 («Decreto Internazionalizzazione») in tema di perdite su crediti e rinunce ai crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali**

# Legge di delega fiscale

- **Art. 12, comma 1, lett. a), Legge n. 23/2014:**

*«introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati»*

# Perdite su crediti

## Nozioni generali – Disciplina previgente

- Ai fini fiscali, le perdite su crediti sono deducibili, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, in presenza di **elementi certi e precisi**.
- I requisiti di **certezza e precisione** di considerano **in ogni caso** sussistenti («**deduzione automatica**») nel caso in cui il debitore:
  - è assoggettato a **procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
  - ha concluso un **accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis, del R.D. n. 267/1942 (a seguito del D.L. 83/2012 «Decreto Crescita»).
- In particolare, la deducibilità automatica opera, con riferimento alle singole procedure elencate nell'art. 101, comma 5, TUIR, **a partire dalla data**:
  - della sentenza dichiarativa di fallimento;
  - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  - del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

# Perdite su crediti

## Modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione

- Modifiche apportate dall'art. 13 del Decreto Internazionalizzazione all'art. 101 TUIR, con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 7 novembre 2015)
- Introduzione nell'art. 101, comma 5, TUIR di **nuove fattispecie** che integrano *ex lege* gli elementi certi e precisi:
  - debitore assoggettato a **piani attestati ex art. 67, comma 3, lett. d)**, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);
  - debitore assoggettato a **procedure estere equivalenti** a quelle previste dall'art. 101, comma 5, TUIR, se previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (vedi slide successiva);
  - in entrambi i casi, indicazione del *dies a quo* a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale: per i piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; per le procedure estere equivalenti, **dalla data di ammissione**;
  - nessun riferimento ai debitori assoggettati alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non disciplinate dalla Legge Fallimentare bensì dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (nonostante il riferimento operato dalla Legge Delega n. 23/2014 a tali procedure).

# Perdite su crediti

## Modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione

- Debitore assoggettato «**a procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni»
  - Tale orientamento era già stato in parte anticipato in via interpretativa nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2002, n. 39/E e dell'1 agosto 2013, n. 26/E.
  - Opportunità di introdurre una disposizione che preveda l'elencazione precisa delle procedure estere assimilabili a quelle italiane (nella Relazione Illustrativa è citato il *Chapter 11* statunitense).
  - Il Decreto Internazionalizzazione non fornisce indicazioni per l'individuazione degli «*Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*». A tal fine si può fare riferimento:
    - al **D.M. 27 aprile 2015** il quale – proprio sulla base dell'assenza di scambio di informazioni – individua gli Stati o territori nei confronti dei quali trovava applicazione la disciplina, concernente la indeducibilità dei cd. «costi black list» di cui all'art. 110, comma 10, TUIR (abrogato dalla Legge di Stabilità 2016);
    - al **D.M. 4 settembre 1996** contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

# Imputazione temporale delle perdite su crediti

## Modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione

- Nuovo **art. 101, comma 5-bis, TUIR**: *«Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.»*
- Introduzione di una **disposizione di interpretazione autentica** dell'art. 101, comma 5, TUIR: le svalutazioni contabili dei mini-crediti ovvero dei crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, non dedotte nei periodi in cui sussistevano i requisiti fiscali per dedurle come perdite, sono comunque ammesse in deduzione anche nell'esercizio di cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

# Imputazione temporale delle perdite su crediti

## Modifiche introdotte dal Decreto Internazionalizzazione

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'1 agosto 2013, n. 26/E:
  - «*si ritiene che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza*».
  
- A seguito dell'introduzione dell'art. 101, comma 5-bis, TUIR, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio (anche a titolo di svalutazione), purché tale imputazione avvenga nell'arco temporale compreso tra:
  - il realizzarsi del presupposto di deducibilità automatica (i.e. apertura della procedura); e
  - l'esercizio in cui è effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili (OIC 15 – par. 57 oppure IAS 39 – par. 17/20).

# Quantificazione della perdita deducibile

- Assenza di regole specifiche
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'1 agosto 2013, n. 26/E:
  - *«Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR non dispone regole particolari, si ritiene applicabile **il principio generale di derivazione da bilancio**. Perciò, in presenza di una delle procedure sopra descritte, sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito)».*
- La Relazione illustrativa al Decreto Internazionalizzazione afferma che l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate costituisce *«fonte di notevole incertezza, poiché non sempre dall'andamento "documentale" della procedura possono trarsi indicazioni utili in ordine al quantum della perdita imputabile in bilancio (si pensi al citato inventario ex articolo 87 della legge fallimentare) e, soprattutto, perché introduce un elemento di opinabilità che certamente sfocerà in contestazioni future, mal conciliandosi con la volontà del legislatore di rendere deducibile "in ogni caso" la perdita a partire dal momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate)».*

# Riduzione dei debiti

## Nozioni generali – Disciplina previgente

- Prima dell'intervento del Decreto Internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4, TUIR le **sopravvenienze attive** originate dalla riduzione dei debiti nei confronti di soggetti che accedono alle procedure concorsuali erano soggette al seguente regime. In particolare:
  - le riduzioni dei debiti in sede di concordato fallimentare o preventivo non erano imponibili a titolo di sopravvenienza attiva (regime di "**non imponibilità integrale**");
  - le riduzioni di debiti concesse nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis, L.F. o di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett d), L.F, pubblicato nel Registro delle imprese, non costituiscono sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente le perdite pregresse e di periodo (regime di "**non imponibilità parziale**").
- Primo coordinamento normativo tra la disciplina fallimentare e quella tributaria → D.L. n. 83/2012 («Decreto Crescita»).

# Riduzione dei debiti

## Nuovo art. 88, comma 4-ter, TUIR introdotto dal Decreto Internazionalizzazione

- Procedure concorsuali con **finalità liquidatorie** → non imponibilità delle sopravvenienze attive **in misura integrale**  
*«Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare ~~o preventivo~~ liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione»* (Art. 88, comma 4-ter, TUIR)
- Estensione del regime di non imponibilità (integrale o parziale) alle **«procedure estere equivalenti»** previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni → la fattispecie può applicarsi alla **stabile organizzazione italiana di un debitore non residente**, attratta alla procedura dello Stato in cui è localizzato tale soggetto

# Riduzione dei debiti

## Nuovo art. 88, comma 4-ter, TUIR introdotto dal Decreto Internazionalizzazione

- Procedure con **finalità di risanamento** → non imponibilità delle sopravvenienze attive **in misura parziale**

«In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese **o di procedure estere equivalenti a queste**, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, **senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate**» (Art. 88, comma 4-ter, TUIR)

# Riduzione dei debiti

## Nuovo art. 88, comma 4-ter, TUIR introdotto dal Decreto Internazionalizzazione

- Ai fini del computo della quota parte della sopravvenienza attiva non imponibile rilevano:
  - le perdite pregresse e di periodo per il loro intero ammontare senza considerare il limite dell'80% di cui all'art. 84 TUIR;
  - le perdite trasferite alla consolidante nell'ambito del regime fiscale del consolidato nazionale, relativamente alla parte delle stesse non ancora utilizzata;
  - gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, comma 4, TUIR (eccedenze riportabili a nuovo).

# Riduzione dei debiti

## Nuovo art. 88, comma 4-ter, TUIR introdotto dal Decreto Internazionalizzazione

### ➤ Questioni dibattute:

- incertezze sulla definizione di «concordato liquidatorio» e «concordato di risanamento» (ad es. concordati preventivi eseguiti tramite affitto d'azienda a terzi);
- non sono stati inclusi gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis LF e i piani attestati di risanamento con finalità liquidatorie tra le procedure alle quali è riconosciuto il regime di non imponibilità integrale;
- decorrenza → Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Internazionalizzazione → dal 2016, per i soggetti aventi il periodo di imposta coincidente con l'anno solare:
  - applicazione alla procedure concordatarie in corso?
  - il nuovo regime si applica anche alle procedure concluse nel 2015 per le sopravvenienze realizzate nei periodi di imposta successivi?

# Coordinamento tra diritto delle procedure concorsuali e diritto tributario

- La normativa fiscale non è ancora del tutto allineata alla normativa fallimentare:
  - l'art. 86, comma 5, TUIR (irrilevanza delle plusvalenze derivanti da cessione di beni) contempla ancora solamente il concordato preventivo
  - tale norma è in controtendenza rispetto ad altre modifiche normative attraverso le quali il legislatore ha cercato di favorire il trasferimento delle aziende nell'ambito delle procedure concorsuali → **eliminazione della responsabilità solidale tributaria in capo al cessionario in caso di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure concorsuali** → art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 modificato dal d.lgs. n. 158/2015 (vedi slide successiva)

# La responsabilità del cessionario di azienda nell'ambito di procedure concorsuali

- L'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 contiene una specifica norma in tema di **responsabilità tributaria del cessionario** nella cessione d'azienda o di un ramo d'azienda.
- Ratio → Possibilità per l'Erario di procedere nei confronti del cessionario (con la preventiva escussione del cedente) al fine di recuperare l'ammontare delle imposte dovute da parte del cedente.
- **Esclusione della responsabilità in capo al cessionario** quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio (art. 14, c. 5-bis, del d.lgs. n. 472/1997):
  - tale limitazione di responsabilità trova applicazione anche con riferimento alla fattispecie di conferimento di azienda e a tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda.
  - sono fatte salve le ipotesi di frode.

**Le novità apportate in materia fiscale  
dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (conv.  
con mod. dall'art. 1, comma 1, L. 6  
agosto 2015, n. 132)**

# Le novità del D.L. 83/2015

- Il D.L. 83/2015 non contiene specifiche disposizioni in tema di fiscalità fallimentare o della crisi d'impresa.
- Esso tuttavia contiene una importante modifica con riferimento alla deducibilità delle **perdite e delle svalutazioni su crediti da parte dei soggetti operanti nel settore bancario e assicurativo.**

# Art. 106, comma 3, TUIR

## Regime previgente: Legge di Stabilità 2014

- Art. 106, comma 3, TUIR: *«Per gli **enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87**, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.»*
- Introduzione di un duplice regime per le perdite su crediti:
  - perdite su crediti **deducibili integralmente nell'esercizio di rilevazione**:
    - perdite su crediti «verso la clientela» realizzate mediante «cessioni a titolo oneroso» (art. 106, comma 3, TUIR); o
    - perdite riguardanti crediti diversi da quelli «verso la clientela» (art. 101, comma 5, TUIR)
  - perdite su crediti con **deduzione frazionata in cinque esercizi**:
    - perdite su crediti verso la clientela diverse da quelle realizzate mediante «cessioni a titolo oneroso» (art. 106, comma 3, TUIR)

# Art. 106, comma 3, TUIR

## Regime modificato dal D.L. 83/2015

- Art. 16, comma 1, del D.L. 83/2015 modifica ulteriormente l'art. 106, comma 3, TUIR, **estendendo il regime di deducibilità integrale** nell'esercizio di imputazione a bilancio alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela (al netto delle riprese di valore da valutazione o da incasso risultanti dal bilancio) → sostituisce il regime di deducibilità frazionata in cinque esercizi
- **Decorrenza** a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015
- **Disciplina transitoria** (art. 16, commi 3 e 4, del D.L. 83/2015):
  - per il primo periodo di applicazione (2015) le perdite e svalutazioni diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare
  - l'eccedenza di cui sopra, così come le perdite e svalutazioni ante-2015 non ancora dedotte ex art. 106, comma 3, TUIR, sono deducibili per: (i) il 5% nel periodo d'imposta 2016; (ii) l'8% nel periodo 2017; (iii) il 10% nel periodo 2018; il 12% nei periodi 2019-2024; (iv) il 4% nel 2025